

OGGETTO:	CONSENSO AI SENSI DELLA L.P. 09.12.1991, N. 24, ART. 27, COMMA 5 PER N. 33 APPOSTAMENTI DI CACCIA SU FONDI DI PROPRIETA' COMUNALE.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 49 del 05.09.2005, con la quale la Giunta comunale consentì, ai sensi dell'art. 27, comma 5 della L.P. 09.12.1991, n. 24, l'allestimento dei n. 34 appostamenti fissi di caccia di cui alla richiesta datata 16.06.2004 del Presidente della sezione comunale cacciatori di Condino, così come individuati e localizzati nella planimetria allegata alla richiesta stessa, tutti su fondi di proprietà del Comune di Condino soggetti al vincolo di uso civico, concedendo in uso, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6, il sedime degli appostamenti medesimi fino a tutto il 31.12.2013.

Esaminata ora la richiesta di data 23.03.2014 del Rettore della riserva di caccia di Condino sig. Faccini Nico, presentata all'Amministrazione comunale il 24.03.2014 e registrata a protocollo con il n. 1886, per la riconferma, data la scadenza del 31.12.2013, degli appostamenti fissi di caccia di cui al precedente paragrafo, esclusi i due contrassegnati dai nn. 13 e 15 in quanto non più esistenti e quindi in definitiva dei restanti n. 32.

Vista inoltre richiesta di data 21.10.2013 del medesimo Rettore, registrata a protocollo il 22.10.2013 con il n. 6852, volta ad ottenere, ai sensi del già richiamato art. 27, comma 5 della L.P. 24/1991, il consenso dell'Amministrazione all'allestimento, sulla p.f. 3665, fondo di proprietà comunale, di un nuovo appostamento fisso per la caccia agli ungulati, nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo modalità e tipologie contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2844 del 23.10.2003.

Presa visione della planimetria corografica con la localizzazione del nuovo appostamento, individuato con il n. 65, allegata alla domanda e rilevato che, unitamente alla richiesta, è stata prodotta la denuncia individuale per la realizzazione dell'appostamento fisso di caccia, resa e sottoscritta dal soggetto interessato all'approntamento dell'appostamento signor Butterini Giampietro ai sensi del comma 5-bis dell'art. 27 della richiamata L.P. 24/1991, e, al contempo, vistata dal Rettore della riserva, contenente la dichiarazione di impegno a rispettare i criteri generali stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2844 del 23.10.2003.

Appurato in particolare che, a termini dell'art. 27, comma 5 della L.P. 09.12.1991, n. 24 e s.m., "per gli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario che del conduttore del fondo, lago o stagno privato, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni", mentre ai sensi comma 5 bis dello stesso articolo di legge, "l'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale su proposta del servizio faunistico di concerto con il servizio competente in materia urbanistica e tutela del paesaggio. La denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno."

Richiamato l'art. 97 della L.P. 04.03.2008, n. 1, in particolare il comma 1, lett. b), a norma del quale non sono subordinati a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività "gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della caccia, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno."

Presa inoltre visione della sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2844/2003 con oggetto: "Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24. Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia e s.m.. Criteri generali per l'allestimento degli appostamenti fissi di caccia".

Accertato che tutti i fondi di proprietà comunale sui quali sono localizzati i complessivi n. 33 appostamenti di caccia di cui alle richieste sopra richiamate, per i quali viene appunto chiesta la conferma/nuovo consenso di cui all'art. 27, comma 5 della L.P. 24/1991, sono gravati dal vincolo di uso civico e che pertanto il rilascio da parte dell'Amministrazione comunale di Condino della riconferma o del consenso all'approntamento comporta la sospensione di tale diritto sul sedime degli appostamenti medesimi.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 15 ("Sospensione del vincolo di uso civico") della L.P. 14.06.2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", l'Amministrazione comunale può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per consentire la concessione in uso di un determinato bene di uso civico.

Riscontrato altresì che, come dato evincere dall'ultimo comma dell'articolo 15 ora citato, sono soggetti all'autorizzazione della Provincia solo gli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a nove anni.

Tenuto presente che, se l'art. 15 della L.P. n. 6/2005 ribadisce il principio dell'onerosità della sospensione del vincolo di uso civico a suo tempo introdotto dall'art. 14 della L.P. n. 5/2002, l'art. 17 del D.P.P. 06.04.2006, n. 6-59/Leg - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) precisa che il corrispettivo può consistere anche in prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o di

miglioria dei beni concessi in uso o del patrimonio di uso civico in generale, ovvero, in tutto o in parte, nell'offerta da parte dei concessionari di condizioni di favore nella fruizione dei beni e dei servizi agli utenti del diritto di uso civico.

Ritenuto di non dover richiedere, per la concessione dei fondi ospitanti i n. 33 appostamenti di caccia di che trattasi, alcun corrispettivo monetario, accollandosi la riserva di caccia di Condino l'onere della manutenzione ordinaria della sentieristica che porta agli appostamenti medesimi, nonché della pulizia del bosco nelle immediate adiacenze degli stessi.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dato che L.P. 14.06.2005, n. 6 non riserva espressamente al Consiglio comunale, a differenza di quanto disponeva la L.P. 13.03.2002, n. 5, abrogata appunto dalla L.P. 6/2005, l'adozione degli atti inerenti la sospensione o l'estinzione del vincolo di uso civico.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Vista la L.P. 09.12.1991, n. 24 e s.m., nonché la L.P. 14.06.2005, n. 6 ed il D.P.P. 06.04.2006, n. 6-59/Leg..

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e lo Statuto comunale.

Ad unanimità voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di confermare, per un nuovo periodo decorrente dal 01.05.2014 fino a tutto il 31.12.2022, gli appostamenti fissi di caccia di cui alla richiesta datata 16.06.2004 del Presidente della sezione comunale cacciatori di Condino e alla precedente deliberazione giuntale n. 49 del 05.09.2005, esclusi i due contrassegnati dai nn. 13 e 15 in quanto non più esistenti e quindi in definitiva i restanti n. 32, così come individuati e localizzati, nella planimetria corografica scala 1:10.000 allegata alla richiesta medesima, tutti su fondi di proprietà comunale soggetti al vincolo di uso civico, concedendo in uso, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6, il sedime degli appostamenti per egual periodo.
2. Di consentire, ai sensi dell'art. 27, comma 5 della L.P. 09.12.1991, n. 24, l'allestimento del nuovo appostamento fisso di caccia agli ungulati di cui alla richiesta di data 21.10.2013 formalizzata dal Rettore della riserva di caccia di Condino sig. Faccini Nico richiamata in premessa, riferita alla denuncia del signor Butterini Giampietro, così come individuato e localizzato, nella planimetria corografica allegata alla richiesta stessa, sulla p.f. 3665, fondo di proprietà comunale soggetto al vincolo di uso civico, concedendo in uso, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6, il sedime dell'appostamento medesimo fino a tutto il 31.12.2022.
3. Di dare atto che, comportando il presente provvedimento deliberativo la sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore a nove anni, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.P. 14.06.2005, n. 6 non è richiesta alcuna autorizzazione del competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento.
4. Di prendere altresì atto che gli appostamenti di caccia dovranno essere del tutto conformi ai "Criteri generali per l'ammissione previa denuncia degli appostamenti fissi di caccia, ai sensi dell'articolo 27 comma 5 bis della L.P. n. 24/1991" stabiliti dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2844 del 23.10.2003.
5. Di prescrivere, per la concessione in uso di che trattasi, i seguenti obblighi e condizioni:
 - eventuali tagli di alberi, di qualsiasi specie o dimensione, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Forestale;
 - l'Amministrazione comunale viene sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'utilizzo degli appostamenti;
 - all'atto dell'abbandono, per qualsiasi ragione, dell'appostamento, il luogo dovrà essere rimesso in pristino;
 - la concessione in uso dei terreni potrà venir revocata in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per perdita della licenza di caccia da parte del singolo cacciatore o a seguito di realizzazione od utilizzazione dell'appostamento in modo non conforme alla normativa in vigore.
6. Di porre altresì a carico dei concessionari l'onere della manutenzione ordinaria dei sentieri che portano agli appostamenti, nonché della pulizia del bosco nelle immediate loro adiacenze, quale forma alternativa al corrispettivo monetario per la concessione in uso dei fondi.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., data la già intervenuta apertura della stagione venatoria.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.